

LE PROPOSTE DELL'AGSP PER IL RINNOVO DEL CNLG

L'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia, in occasione del convegno organizzato a Roma con i vertici di categoria sul contratto nazionale giornalistico e sulla formazione, ha presentato le sue **proposte di rinnovo del Cnlg**, qui di seguito evidenziate in grassetto.

▪ Art.3

(...)

“Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati **e inoccupati** iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale – e devono essere notificate alla Commissione nazionale”

▪ Art.4

(...)

“La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione **o di inoccupazione**, o in Cassa integrazione guadagni (CIG) . L'iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati **e inoccupati**, saranno suddivisi in:

- provenienti da quotidiani nazionali e locali;
- da periodici;
- da agenzie di stampa;
- dalla RAI-TV;
- da emittenti radiotelevisive private;
- da uffici stampa;
- da altre aziende;
- **da Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti”**.

(...)

“2) Negli elenchi nazionali sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

- a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- b) data di iscrizione nell'albo - elenco dei professionisti - o nel registro dei praticanti;
- c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel registro;
- d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell'attività giornalistica;
- e) posizione previdenziale.

f) eventuale diploma conseguito presso una Scuola di Giornalismo riconosciuta dall'Ordine dei Giornalisti”.

(...)

“Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

Le Scuole di Giornalismo faranno pervenire annualmente alla Commissione nazionale paritetica Fieg e Fnsi elenchi nominativi dei neodiplomati non appena avranno conseguito l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

L'assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati **o inoccupati o** in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

4) Gli elenchi dei giornalisti e praticanti disoccupati *o inoccupati* o in CIG nonché i periodici aggiornamenti sono trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regionali di stampa perché siano notificati alle direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale”.

(...)

“5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere *prioritariamente* in caso di necessità giornalisti iscritti nell'elenco nazionale *e prioritariamente coloro che abbiano conseguito diplomi o attestati presso una Scuola di Giornalismo riconosciuta dall'Ordine dei Giornalisti*.

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un'unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l'offerta e la domanda di lavoro.

A tale scopo le parti concordano sull'esigenza di realizzare attività formative e di aggiornamento professionale da svolgersi presso le Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti eventualmente anche in collaborazione con le Università ed Istituti di ricerca di eccellenza nazionale e comunitaria.

▪ Art.13

(...)

“Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di 15 scatti.

Il periodo viene ridotto a 12 mesi in caso in cui il giornalista partecipi ai percorsi di aggiornamento professionale previsti dal comma 5 dell'art. 4 della durata di almeno ... ore, e consistenti in attività formative e di aggiornamento professionale da svolgersi presso le Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti eventualmente anche in collaborazione con le Università ed Istituti di ricerca di eccellenza nazionale e comunitaria”.

▪ Art. 35

Praticanti delle Scuole

Formalizzare lo svolgimento del praticantato anche nelle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine.

(...)

“L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.

L'elenco nominativo dei praticanti delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dovrà essere comunicato da ogni singola Scuola all'Associazione di stampa della regione dove ha sede l'istituto, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla Casagit, all'Inpgi e alla Commissione

nazionale paritetica di cui all'art.4, con lettera raccomandata entro 10 giorni dall'iscrizione nel registro dei praticanti”.

(...)

Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

- impegnato in almeno ... ore nell'ambito di attività formative e di aggiornamento professionale presso una Scuola di giornalismo riconosciuta dall'Ordine dei Giornalisti.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende ***avvalendosi delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti*** o utilizzando ***le*** qualificate strutture formative ~~esterne private e pubbliche~~ ***delle stesse***. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del C.d.R.

(...)

i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell'Ordine dei giornalisti ***o dalle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti*** che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;

▪ Art.45

(...)

- Le Federazioni contraenti riconoscono la funzione delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti come strutture prioritariamente deputate alla formazione e al reclutamento dei giornalisti, nonché alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.